



VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge n. 19 maggio 2020, n. 34

D.L. 52 del 16 giugno 2020 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

Fridle Group SRL, con sede in Via Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) cod. fisc. 02135370241.
in persona dell'amministratrice Arianna Fridle;

con l'assistenza di Mirka Pellizzaro della Confcommercio di Vicenza

e

Filcams CGIL Nazionale rappresentata da Francesca Mandato

Fisascat CISL Nazionale rappresentata da Stefania Chicca

Uiltucs UIL Nazionale rappresentata da Antonio Vargiu

Premesso che

- 1) L'azienda Fridle Group srl volge l'attività di commercio all'ingrosso sistemi di tenuta
- 2) L'azienda Fridle Group srl applica il CCNL Terziario Confcommercio;
- 3) L'azienda Fridle Group srl è strutturata con sede legale in Costabissara (VI) e unità operativa in Suzzara (MN);
- 4) L'azienda occupa attualmente un organico complessivo di 71 lavoratori così suddivisi:
 - Dirigenti /_/_;
 - Quadri 3;
 - Impiegati 35;
 - Operai 25;
 - Apprendisti 8.
- 5) In data 14 aprile 2020 è stato sottoscritto un verbale, per la richiesta di trattamento di cassa integrazione in deroga con sospensione a zero ore/riduzione oraria, a rotazione tra i lavoratori in funzione dell'organizzazione aziendale dal 1° aprile 2020 per un totale di 13 settimane anche non consecutive fino al 31 agosto 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ;
- 6) Con il 7 giugno 2020 sono state fruite tutte le settimane previste dal D.L. n. 18 del 22/03/2020 richiamate nel verbale di accordo sopraccitato;
- 7) In data 8 giugno 2020 è stato comunicato alle Organizzazioni sindacali la necessità di ricorrere alla richiesta di utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 70 del decreto-legge 34 /2020 "D.L. Rilancio" per ulteriori n. 9 settimane fino al 31 ottobre 2020;
- 8) per effetto delle misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 ed al distanziamento sociale ancora in atto, l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività;
- 9) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:



un drastico calo della clientela nel periodo aprile - maggio 2020 con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel 30 %



sospensione dell'attività per diminuzione di commesse/ordinativi;

Freddi

Schiavo

Ar

W



numerose disdette di eventi già programmati per il periodo _____

- a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;
- altri effetti (indicare quali)

10) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a 63 full time e 5 part time in Costabissara (VI) e 3 full time in Suzzara (MN) su un organico complessivo di 71 lavoratori, dall'8 giugno al 31 agosto 2020 per n. 71 lavoratori, per un numero di settimane non superiore a 9 anche non consecutive.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 70 del decreto-legge n. 34/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, a rotazione tra i lavoratori in funzione dell'organizzazione aziendale per un totale di 9 settimane (5+4) anche non consecutive fino al 31 ottobre 2020 per n. 71 lavoratori, come indicato in allegato per un numero di ore presumibile così suddivise:
 - sino al 31 Ottobre 2020
 - 12240 per 68 dipendenti di Costabissara
 - 540 per 3 dipendenti di Suzzara
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS.
- g) L'azienda ai lavoratori in CIGD applicherà delle condizioni di miglior favore di seguito specificate:
 - garantisce la maturazione dei ratei degli istituti indiretti e differiti in proporzione all'orario lavorato;
 - Integrerà la retribuzione lorda mensile corrente per dipendenti in cigd sino a raggiungere l'80 % della stessa attraverso l'anticipo di ratei di 13° e 14° maturati o maturandi entro in corrente anno.
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello

15

Fracullina

Ar

Schiavo

16

superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

- i) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- j) Le OO.SS. firmatarie si riservano la possibilità di svolgere un'assemblea con i lavoratori una volta cessata l'emergenza sanitaria in corso e la verifica di quanto dichiarato.
- k) L'azienda comunica di aver adottato le misure di sicurezza approvate dal Governo con il Protocollo condiviso, del 14 marzo , aggiornato il 24 aprile 2020, di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di avere stipulato un accordo per l'utilizzo dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 70 del decreto-legge 34/2020 "D.R. Rilancio".

Letto, confermato e sottoscritto.

FRIDLE GROUP SRL

[Signature]
.....

Filcams CGIL

[Signature]
.....

Fisascat CISL

[Signature]
.....

UiltucsUIL

[Signature]
.....

Confcommercio Vicenza

[Signature]
.....

